



PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Via Edison 4/6, Verona (VR).

Rifiuti Autorizzati

1. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione le tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato A1**; le operazioni di cui al successivo punto 2 possono essere eseguite secondo quanto individuato per ciascun codice EER nelle tabelle di cui all'Allegato A1; sono altresì ammessi allo stoccaggio tutti i rifiuti prodotti dalla Ditta nell'attività di gestione rifiuti.

Operazioni Autorizzate

2. La Ditta è autorizzata a svolgere le attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla Parte IV La del d.lgs. n. 152/2006 di seguito specificate:
 - 2.2. stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con le seguenti finalità:
 - 2.2.1. stoccaggio puro per reindirizzare il rifiuto a successivi impianti di gestione rifiuti;
 - 2.2.2. stoccaggio funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
 - 2.2.3. stoccaggio dei rifiuti prodotti nelle operazioni di gestione rifiuti;
 - 2.3. riconfezionamento [R12/D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi per singole partite di rifiuti (stesso codice EER, stesse HP, stesso produttore), al fine della sostituzione dell'imballaggio;
 - 2.4. accorpamento [R12/D14] con eventuale sconfezionamento/travasamento/riconfezionamento, di rifiuti aventi il medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione rifiuti; i rifiuti mantengono il codice EER di origine e le eventuali caratteristiche di pericolo;
 - 2.5. miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D13], in deroga e non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006; le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a successivi impianti di trattamento;
 - 2.6. svuotamento [R12/D13] di oli/emulsioni da rifiuti solidi;
 - 2.7. separazione della frazione oleosa surnatante dalle emulsioni oleose mediante:
 - 2.7.1. eventuale commistione funzionale [R12/D13 "funzionale"] di più partite in ingresso, anche aventi diverso codice EER e/o diverse HP;
 - 2.7.2. decantazione per gravità/centrifugazione [R12/D13];
 - 2.8. separazione della frazione acquosa per decantazione gravimetrica e/o centrifugazione di oli interi fuori specifica (oli che presentano una percentuale di acqua >15%) [R12/D13]; le partite in ingresso all'operazione sono costituite da oli commisti in fase di micro-raccolta in conformità all'art. 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 o da partite provenienti da singolo produttore; i quantitativi afferenti alle diverse modalità gestionali in ingresso (singolo produttore/microraccolta) devono essere rendicontate nella reportistica del PMC;
 - 2.9. centrifugazione di oli contenenti metalli e/o silicio fuori specifica CONOU [R12] al fine della segregazione dei metalli/silicio nella matrice fangosa; le partite in ingresso all'operazione sono costituite da oli commisti in fase di micro-raccolta in conformità all'art. 216-bis del d.lgs. n. 152/2006

o da partite provenienti da singolo produttore; gli oli da sottoporre a tale operazione sono gestiti esclusivamente nei serbatoi Z2 e Z3 senza commistioni con altre partite di rifiuti; i quantitativi afferenti alle diverse contaminazioni (metallo/silicio) e alle diverse modalità gestionali in ingresso (singolo produttore/microraccolta) devono essere rendicontate nella reportistica del PMC;

2.10. sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio (D15) o di accorpamento senza sconfezionamento, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto (D14); i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti danneggiato, la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto; l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente. Inoltre:

2.10.1. è inclusa nelle operazioni di stoccaggio la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo codice EER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l'identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il codice EER comune alle singole partite e la sommatoria amministrativa delle HP delle diverse partite, e dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie.

3. Ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino rifiuti di grigliatura funzionali alle operazioni di caricamento dei serbatoi, detti rifiuti vanno gestiti come prodotti dalla Ditta e opportunamente recuperati/smaltiti.
4. Ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione.

Quantitativi Autorizzati

5. Presso l'installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi e capacità di trattamento:

5.1. capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi:

Stato fisico rifiuti	Mg
rifiuti solidi (anche tutti pericolosi)	177*
rifiuti liquidi (anche tutti pericolosi)	2.250
totale	2.427

*pari a 118 m³ considerando un peso specifico medio di rifiuti pari a 1.5 t/m³

la quantità massima stoccabile nel serbatoio Z1 deve essere limitata a quella del suo bacino di contenimento pari a 918 mc.

5.2. i quantitativi massimi di rifiuti istantaneamente presenti in installazione, indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione, non possono superare i limiti definiti al punto precedente;

5.3. capacità massima di lavorazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle operazioni R12, D13, D14:

Stato fisico rifiuti	Mg/giorno
Solidi	100
Liquidi	720*
Totale	820

*Il dato si riferisce alla capacità di carico giornaliera dei serbatoi. Il quantitativo massimo di rifiuti liquidi giornalmente in lavorazione coincide invece con la capacità di riempimento dei serbatoi nel rispetto dei limiti di cui ai punti 5.2 e 5.3, in quanto i serbatoi possono essere anche interamente interessati da pretrattamenti.

Organizzazione/Layout

6. Relativamente all'organizzazione/layout si prescrive quanto segue:
 - 6.1. si assumono le seguenti Planimetrie:
 - 6.1.1. Planimetria della gestione rifiuti in **Allegato A2**;
 - 6.1.2. Planimetria dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera in **Allegato A3**;
 - 6.1.3. Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi in **Allegato A4**;
 - 6.2. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività come individuate nelle planimetrie di cui al punto precedente; le aree e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti devono essere identificati in maniera univoca con esplicito riferimento a tali planimetrie; copia della planimetria della gestione rifiuti deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;
 - 6.3. ogni modifica delle planimetrie deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006.

Conferimento rifiuti

7. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:
 - 7.1. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che:
 - deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;
 - ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;
 - deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;
 - qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;
 - l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
 - 7.2. eventuali eccezioni relativamente a quanto sopra prescritto per l'omologa devono essere espressamente richieste e definite nel PMC/PGO oggetto di parere ARPAV e approvazione della Regione del Veneto;
 - 7.3. particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici EER residuali xx.xx.99 "rifiuti non specificati altrimenti"; per tali rifiuti deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto che, se pur sintetica, renda comprensibile la natura del rifiuto; all'atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa;
 - 7.4. deve essere tempestivamente comunicata a Regione, ARPAV, Provincia di Verona e Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

- 7.5. devono essere altresì comunicate tempestivamente a Regione, ARPAV, Provincia di Verona e Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;
- 7.6. rimane fermo il rispetto del regolamento (UE) 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti.

Stoccaggio e utilizzo dei serbatoi

8. Relativamente allo stoccaggio e all'impiego dei serbatoi si applicano le seguenti prescrizioni:
 - 8.1. le operazioni di stoccaggio devono essere condotte in modo che la natura o la composizione dei rifiuti non vengano modificate, il codice EER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime, la qualifica di rifiuto urbano/speciale resti la medesima, e sia identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto;
 - 8.2. devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta in funzione delle filiere di recupero o smaltimento cui sono destinati;
 - 8.3. i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato;
 - 8.4. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
 - 8.5. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 36/2003, il deposito preliminare (D15) di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, mentre la messa in riserva (R13) non può superare il limite temporale di 3 anni, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;
 - 8.6. i serbatoi da Z9 a Z12 sono dedicati alla gestione degli olii interi in ingresso, ai fini delle verifiche sul contenuto dei contaminanti e sul contenuto di acqua;
 - 8.7. qualora le verifiche in ingresso rilevassero una concentrazione di PCB maggiore di 50 mg/kg, si deve garantire l'isolamento/chiusura del serbatoio di stoccaggio rispetto alle ordinarie fasi di lavorazione fino a conferimento del rifiuto presso impianti terzi autorizzati; il serbatoio utilizzato a questo scopo dovrà essere bonificato prima del suo normale utilizzo;
 - 8.8. il serbatoio S8 è dedicato esclusivamente allo stoccaggio degli olii interi in uscita prima del carico su automezzo; il serbatoio S8 deve essere sottoposto a verifica annuale di integrità e tenuta e deve essere dotato di un sistema di misura del livello di riempimento;
 - 8.9. i serbatoi da Z1 a Z7 sono dedicati alla gestione di liquidi oleosi;
 - 8.10. i rifiuti di cui al codice EER 20 01 25 dovranno essere gestiti in serbatoio dedicato;
 - 8.11. la gestione dei rifiuti solidi deve essere effettuata esclusivamente nell'area protetta da tettoia o direttamente sui mezzi di trasporto nelle aree individuate in planimetria;
 - 8.12. la gestione dei rifiuti liquidi diversi da oli ed emulsioni deve essere effettuata esclusivamente nell'area protetta da tettoia garantendo l'impiego di appositi bacini di contenimento o direttamente sui mezzi di trasporto nelle aree individuate in planimetria;
 - 8.13. i serbatoi dismessi interrati S1, S2, S3, S4, S5, S7 e S9 non potranno essere utilizzati per la gestione dei rifiuti;
 - 8.14. il serbatoio interrato S6 potrà essere utilizzato esclusivamente per la raccolta delle acque meteoriche gestite come rifiuti; le acque meteoriche raccolte nel serbatoio S6 non contribuiscono al conseguimento del tetto autorizzato di rifiuti stoccati; il serbatoio S6 deve essere sottoposto a verifica annuale di integrità e tenuta, deve essere dotato di un sistema di misura del livello di riempimento e deve essere sottoposto a svuotamento completo e pulizia con frequenza almeno annuale (operazioni da inserire nel PMC); nel serbatoio S6 deve essere sempre garantito un volume residuo sufficiente a contenere le acque meteoriche gestite come rifiuti.

Miscelazione

9. Le operazioni di miscelazione di cui al punto 2.5 sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 9.1. la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
 - 9.2. la miscelazione deve essere effettuata sulla base dei gruppi di miscelazione individuati in Allegato A1 ed è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;
 - 9.3. la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno tre anni. E' necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione; la prescrizione non si applica alla miscelazione degli oli interi;
 - 9.4. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario;
 - 9.5. l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i codici EER e tutte le HP che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;
 - 9.6. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;
 - 9.7. dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;
 - 9.8. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
 - 9.9. le miscele di oli usati e le miscele di emulsioni oleose devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 216-bis, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, tra rifiuti che rispettano le soglie per i parametri che qualificano gli oli usati ai diversi destini di recupero;
 - 9.10. la codifica delle miscele prodotte deve essere indicata nel PMC/PGO; alle miscele di oli e alle miscele di emulsioni sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine.

Emissioni in atmosfera

10. Sono autorizzate le emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006 per i punti di emissione indicati in Allegato A3, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

10.1. fermo restando il rispetto dei limiti di cui al d.lgs. n. 152/2006 All. I alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006, sono stabiliti i seguenti valori limite di emissione specifici:

Camino	Sistema di abbattimento	Portata ¹ (Nm ³ /h)	Provenienza/ fase di produzione	Parametro	VLE	U.M.
E1	filtri/combustore rigenerativo	1.000	Centrifugazione/sfiati ² serbatoi oli emulsioni	TVOC	45 ³	mg/Nm ³

¹Portata: è ammesso un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate misurate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271 comma 13 del d.lgs. 152/2006.

²Il convogliamento degli sfiati avviene secondo le tempistiche di cui alla prescrizione 10.2.

³Fermo restando che il carico di emissioni deve essere inferiore a 0.5 kg/h al punto di emissione.

10.2. **entro 10 mesi** dalla data indicata nella comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, resa nei termini stabiliti dal decreto di cui il presente allegato forma parte integrante, dovrà essere effettuato il collettamento di tutti gli sfiati dei serbatoi (da Z1 a Z12 e S8) al sistema di abbattimento afferente al camino E1;

10.3. i sistemi di aspirazione e trattamento delle emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento e devono garantire l'efficacia della captazione e dell'abbattimento;

10.4. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;

10.5. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata del ciclo tecnologico ad essi collegato, che può essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento;

10.6. la ditta deve dotarsi di un registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'attività) secondo quanto previsto al punto 2.8. dell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. 152/2006;

10.7. il camino deve essere dotato di punti di prelievo nel rispetto delle condizioni per l'accesso in sicurezza, il trasporto in quota della strumentazione e la presenza delle dotazioni in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente UNI EN 15259 e dal d.lgs. n. 81/2008;

10.8. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC/PGO; i verbali di prelievo e i rapporti di prova degli autocontrolli devono riportare le informazioni relative ai parametri di esercizio (incluse quantità e tipologia di rifiuti trattati) nel periodo interessato dal campionamento;

10.9. i dati relativi ai controlli analitici discontinui delle emissioni convogliate a camino devono essere annotati su apposito registro secondo quanto previsto al punto 2.7. dell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. 152/2006;

10.10. si dà atto che presso l'installazione sono presenti una caldaia di alimentazione dello scambiatore calore dell'impianto di centrifugazione di potenza termica pari a 698 kW e un impianto termico civile di potenza termica pari a 292 kW.

Gestione delle acque reflue e delle acque meteoriche

11. La gestione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia e delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche avviene nel rispetto delle prescrizioni:

- 11.1. le acque meteoriche di prima e seconda pioggia dell'AREA 3 di carico/scarico e travaso dei liquidi devono essere raccolte nel serbatoio S6 e gestite come rifiuti;
- 11.2. le acque meteoriche di prima pioggia dell'AREA 2 (stoccaggio in container di rifiuti solidi) devono essere coltate tramite il pozzetto di rilancio D al serbatoio M dove sono sottoposte ad analisi; qualora non rispettino i limiti di cui alla tabella 4 Allegato 5 Parte III del d.lgs. n. 152/2006 devono essere avviate al serbatoio S6 e gestite come rifiuti; qualora rispettino i medesimi limiti possono essere avviate allo scarico al suolo, fermo restando il divieto di scarico per le sostanze di cui al paragrafo 2.1 del medesimo Allegato 5;
- 11.3. la ditta è tenuta a tenere registrazione degli eventi piovosi dando evidenza della gestione della prima pioggia dell'AREA 2 come rifiuto o con avvio a scarico finale, allegando le relative analisi;
- 11.4. lo svuotamento del serbatoio M di raccolta dell'acqua meteorica di prima pioggia dell'AREA 2 deve avvenire entro 48 ore dalla fine dell'evento meteorico;
- 11.5. si prende atto dello scarico nei primi strati del sottosuolo mediante pozzi perdenti (scarico finale SF1, SF2, SF3, SF4), ai sensi dell'art. 39 comma 5 del PTA, previo trattamento di disoleazione e filtrazione dei seguenti flussi:
 - 11.5.1. acque meteoriche di prima e seconda pioggia provenienti dall'AREA 1- destinata al transito dei mezzi con scarico finale in SF4 e pozzetto di campionamento identificato in planimetria;
 - 11.5.2. acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dall'AREA 2-stoccaggio container dei rifiuti solidi, con scarico finale in SF1, SF2, SF3 e pozzetto di campionamento identificato in planimetria;
 - 11.5.3. acque meteoriche di prima e seconda pioggia provenienti da AREA 4 -stoccaggio materie/contenitori vuoti e puliti dei rifiuti solidi con scarico finale SF3 senza commistione con le acque provenienti dall'Area 2; il Gestore è tenuto a comunicare a Regione, ARPAV e Provincia di Verona l'installazione del disoleatore per il trattamento delle acque dell'Area 4 entro ottobre 2025;
 - 11.5.4. per gli scarichi SF1, SF2, SF3, SF4 deve essere previsto un monitoraggio con frequenza semestrale atto a verificare l'assenza di contaminazioni, con le modalità definite nel PMC/PGO.
- 11.6. si prende atto dello scarico S2 identificato in Allegato A4 in fognatura nera delle acque reflue assimilate alle domestiche;
- 11.7. tutti i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti per il campionamento dello scarico;
- 11.8. qualunque interruzione nel funzionamento degli impianti di trattamento deve essere comunicata a Regione del Veneto, Provincia, Comune, ARPAV;
- 11.9. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare sono indicati nel PMC/PGO;

Inquinamento acustico

12. I valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Verona ai sensi del DPCM 14 novembre 1977; le misure dei livelli di emissione ed immissione devono essere effettuate con la frequenza e le metodiche da indicare nel PMC; qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o ulteriori interventi che possano influire sulle emissioni sonore, deve essere redatta e trasmessa a Regione, ARPAV e Provincia una valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva delle sorgenti già in funzione.

Odori

13. Con riferimento a potenziali emissioni di odori:

- 13.1. la Ditta è tenuta a mantenere in funzione il sistema di deodorizzazione spray durante l'esecuzione delle operazioni di carico delle emulsioni oleose; i prodotti ossidanti utilizzati nel micronebulizzatore per la produzione dell'aerosol dovranno essere in grado di neutralizzare eventuali cattivi odori prodotti e dovranno avere caratteristiche tali da non creare, durante il funzionamento, la formazione di composti pericolosi per gli operatori e per l'ambiente circostante;
- 13.2. qualora la gestione dell'impianto provochi una conclamata situazione di produzione di odori molesti, l'autorità competente può richiedere l'applicazione del Piano di gestione degli odori di cui alla BAT n. 12, e disporre l'esecuzione da parte della Ditta di monitoraggi/modellizzazioni e/o interventi impiantistici e/o gestionali atti al contenimento delle fonti, secondo gli Indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del d.lgs. n. 152/2006 in materia di gestione delle emissioni odorigene di impianti e attività del decreto direttoriale MASE n. 309 del 28/06/2023.

Controlli e monitoraggi

14. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi si stabiliscono le seguenti prescrizioni:
 - 14.1. entro 60 giorni dalla data indicata nella comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, resa nei termini stabiliti dal decreto di cui il presente allegato forma parte integrante, la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento per la successiva approvazione da parte della Regione del Veneto, previo parere di ARPAV; nelle more dell'approvazione del PMC/PGO aggiornato si applica, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento e con le indicazioni della Conferenza di Servizi, il PMC/PGO febbraio 2025;
 - 14.2. le registrazioni dei dati e i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo;
 - 14.3. ogni variazione del PMC/PGO deve essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV ed è soggetta all'approvazione della Regione previa acquisizione del parere di ARPAV;
 - 14.4. la reportistica del PMC deve essere inviata alla Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC;
 - 14.5. per quanto concerne il monitoraggio ai sensi dell'art. 29-sexies, commi 3-bis e 6-bis del d.lgs. n. 152/2006, la ditta è tenuta a presentare ad ARPAV, Regione, Provincia, entro 90 giorni dalla data indicata nella comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, resa nei termini stabiliti dal decreto di cui il presente allegato forma parte integrante, una proposta per un piano di monitoraggio delle acque sotterranee, mediante l'installazione di un minimo di 3 punti di controllo, posti uno a monte e due a valle, non escludendo la possibilità di utilizzo di pozzi esistenti, e del suolo; la proposta sarà valutata da ARPAV.

Prescrizioni generali

15. Sono stabilite le seguenti prescrizioni generali:
 - 15.1. per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, la gestione dell'installazione deve avvenire in conformità al progetto e al relativo collaudo;
 - 15.2. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, individuate nella Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;
 - 15.3. le aree, compresi i serbatoi, i container/cassoni e i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile indicante i codici EER, le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, la filiera di destinazione (R/D); per i serbatoi l'identificazione dei rifiuti gestiti può essere garantita attraverso il sistema gestionale interno;
 - 15.4. le diverse sezioni impiantistiche e i relativi dispositivi e attuatori devono essere contraddistinti mediante idonea segnaletica, tale da consentire l'immediata identificazione e di comprenderne la funzione;

- 15.5. i flussi di rifiuti presso l'installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante idonea documentazione di pesatura dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita, secondo modalità da indicarsi nel PMC/PGO;
- 15.6. deve essere garantita in ogni momento la tracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione, attraverso tutti gli stadi di lavorazione, mediante apposito sistema di registrazione;
- 15.7. alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 e D13 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (miscelazione, accorpamento, ecc.);
- 15.8. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;
- 15.9. i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- 15.10. i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;
- 15.11. i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti;
- 15.12. la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;
- 15.13. la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;
- 15.14. deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorogene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- 15.15. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi;
- 15.16. l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori, rumori;
- 15.17. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;
- 15.18. deve essere prevista la presenza di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
- 15.19. ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia;
- 15.20. deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna;
- 15.21. deve essere assicurata una regolare manutenzione delle aree, delle strutture, dei cassoni e delle pavimentazioni; le verifiche devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
- 15.22. deve essere garantito l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo;

- 15.23. deve essere garantita la presenza fissa in orario di lavoro di personale qualificato per i casi di emergenza e deve essere assicurato un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura;
- 15.24. devono essere tenuti apposti quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;
- 15.25. la Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio e attenendosi a quanto contenuto nel Piano di Emergenza dell'installazione;
- 15.26. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 2 e comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 e dall'art. 29-*undecies*, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006;
- 15.27. ai sensi dell'art. 29-*nonies*, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto;
- 15.28. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;
- 15.29. in caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.